



Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale
ordina:*

I

L'ordinanza del 9 marzo 2007¹ sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 96

Sezione 3 Segnalazione di interferenze

Art. 96

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a segnalare senza indugio alla Centrale nazionale d'allarme le interferenze nell'esercizio della loro rete che toccano potenzialmente almeno 30 000 clienti.

² La Centrale nazionale d'allarme informa l'UFCOM in merito alle interferenze segnalate.

Titolo prima dell'art. 96a

Sezione 4 Manipolazione non autorizzata di impianti di telecomunicazione

Art. 96a Misure di sicurezza

¹ I fornitori di accesso a Internet lottano contro gli attacchi (alla disponibilità dei servizi) causati da un gran numero di richieste mirate provenienti da una moltitudine di fonti (*distributed denial of service attack*; attacco DDoS) impedendo tramite mezzi tecnici appropriati comunicazioni in uscita con elementi di indirizzo falsificati.

¹ RS 784.101.1

² Configurano, secondo le regole riconosciute della tecnica, i parametri di sicurezza di tutti gli impianti di telecomunicazione che mettono a disposizione dei loro clienti, e le aggiornano senza indugio se continuano ad esercitare il controllo su questi impianti.

³ Hanno il diritto di bloccare o di limitare l'uso degli accessi a Internet o degli elementi di indirizzo che minacciano di compromettere il buon funzionamento degli impianti di telecomunicazione. Informano immediatamente di tali blocchi o restrizioni i loro clienti che sono o potrebbero diventare vittima di manipolazioni non autorizzate. Sono autorizzati a mantenere queste misure finché sussiste la minaccia.

Art. 96b Servizio di segnalazione

I fornitori di servizi di accesso a Internet gestiscono un servizio specializzato che riceve le segnalazioni di manipolazioni non autorizzate di impianti di telecomunicazione commesse con trasmissioni mediante telecomunicazione. Questi avviano le misure difensive appropriate entro un periodo di tempo ragionevole.

Art. 96c Esecuzione

L'UFCOM esegue la presente sezione in collaborazione con il NCSC.

Titolo prima dell'art. 96d

Sezione 5 Sicurezza delle reti e dei servizi esercitati dai concessionari di radiocomunicazione mobile

Art. 96d Applicazione

Gli articoli 96e–96g si applicano alle reti mobili di quinta generazione conformi alle specificazioni tecniche definite a livello internazionale.

Art. 96e Gestione della sicurezza

¹ I concessionari di radiocomunicazione mobile sviluppano, attuano e verificano continuamente un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni basandosi su un'analisi dei rischi e sugli obiettivi di sicurezza che ne conseguono.

² Nel quadro di questo sistema di gestione della sicurezza, attuano un piano di gestione della continuità operativa e un piano di gestione degli incidenti legati alla sicurezza.

³ Assicurano che il loro sistema di gestione della sicurezza, il loro piano di gestione della continuità e il loro piano di gestione degli incidenti legati alla sicurezza siano conformi alle norme di sicurezza riconosciute.

Art. 96f Esercizio degli impianti di telecomunicazione critici

¹ I concessionari di radiocomunicazione mobile si assicurano che gli impianti di telecomunicazione critici sul piano della sicurezza da loro esercitati siano certificati secondo le norme di sicurezza riconosciute. L'UFCOM definisce gli impianti interessati.

² I concessionari di radiocomunicazione mobile esercitano i loro centri operativi di rete (*Network Operations Centres*) e i centri operativi di sicurezza (*Security Operations Centres*) in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.

Art. 96g Prescrizioni applicabili e vigilanza

¹ L'UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative. Dichiarò obbligatorie le norme riconosciute in materia di sicurezza dell'informazione, nonché delle infrastrutture e servizi di telecomunicazione.

² Se sospetta una violazione e risulta necessario per accertare i fatti, l'UFCOM può esigere che i concessionari di radiocomunicazione mobile si sottopongano a un audit o che facciano verificare i loro impianti di telecomunicazione a proprie spese e presso un organismo qualificato.

II

La presente ordinanza entra in vigore il... .

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr